



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale

AOODRAB 6152

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER L'ASSUNZIONE
A TEMPO INDETERMINATO**

FRA

il **dr. ERNESTO PELLECCIA**, Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo,
C.F. PLLRST60T25A509O

E

Il dr. **GAETA Mario**, nato a LANCIANO (CH) il 12/09/1957,
residente a LANCIANO (CH), VIA NAPOLI 55/A,
Codice fiscale: GTAMRA57P12E435J,

PREMESSO

che con il D.D.G. n. 6090 del 27 agosto 2014, il dr. **GAETA Mario** è stato individuato in quanto vincitore del concorso indetto con D.D.G. 13.07.2011, destinatario della proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato in qualità di dirigente scolastico nel ruolo dell'Amministrazione scolastica periferica della regione Abruzzo, con decorrenza dal 1° settembre 2014:

ai sensi dell'art. 10 del CCNL sottoscritto l'11.04.2006

SI STIPULA QUANTO SEGUE

la premessa costituisce parte integrante del presente contratto



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale

Art. 1

Stato giuridico

- a) Il rapporto di lavoro del dr. GAETA Mario è disciplinato dalle norme del vigente CCNL e dai relativi contratti integrativi per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica, nonché dalle disposizioni del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- b) Nell'arco della durata del presente contratto è possibile, con l'assenso del dr. GAETA Mario, l'assegnazione a diverso incarico o ad altra Istituzione scolastica.
- c) Il presente contratto decorre dal 1° settembre 2014 e fino al **31/08/2017**

Art. 2

Natura e oggetto del contratto

Il dr. GAETA Mario - giusto quanto indicato nelle premesse del presente contratto - è assunto in prova in qualità di dirigente scolastico nel ruolo dell'Amministrazione scolastica periferica della regione Abruzzo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° settembre 2014 ed è assegnato alla Istituzione scolastica: Istituto Comprensivo "Don Milani" di LANCIANO (CH).

Il periodo di prova ha la durata di un anno scolastico ed è regolato dall'art. 14 del CCNL del personale della dirigenza scolastica - Area V dell'11.04.2006, integrato dall'art. 8 del CCNL del 15.07.2010.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo alla data di decorrenza prevista dal presente contratto costituisce causa risolutiva del contratto stesso, salvo i casi in cui, in relazione alle vigenti disposizioni, sia impedita l'assunzione in servizio. In tali casi sarà fissata dall'Amministrazione una nuova data per stipulare apposita integrazione contrattuale avendo esclusivo riferimento all'assunzione in servizio.

Art. 3



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale

Trattamento economico

Al dr. GAETA Mario compete il seguente trattamento economico annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, di cui ai seguenti punti a), b) e c):

- a) stipendio tabellare € 43.310,90 annui lordi, comprensivi del rateo della tredicesima mensilità; (art. 23 – commi 1 e 2 - del CCNL per il personale dirigente dell'area V - quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007 e art. 2 - comma 2 – del CCNL per il biennio economico 2008-2009 sottoscritti il 15.07.2010);
- b) retribuzione di posizione parte fissa a norma dell'art. 23 – comma 3 - del citato CCNL primo biennio economico 2006-2007 e dell'art. 2 – comma 3 – del CCNL per il biennio economico 2008-2009, sottoscritti il 15.07.2010;
- c) retribuzione di posizione parte variabile € 8799,63 (art. 26 - comma 2 - del CCNL sopracitato), fatta salva successiva diversa determinazione in relazione ad eventuali modifiche a livello normativo e/o contrattuale.

Al dr. GAETA Mario è inoltre attribuita, in relazione ai risultati raggiunti, la retribuzione di risultato secondo quanto disposto dall'art. 27 del suddetto CCNL e dalle disposizioni vigenti.

La competente Ragioneria Territoriale dello Stato è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni contabili.

Art. 4

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità

Il dr. GAETA Mario dichiara, sottoscrivendo il presente contratto e sotto la propria responsabilità:

- a) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o collaborazione continuativa o di consulenza con altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall'Amministrazione.
- b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale

Art. 5

Incarichi

Il trattamento economico di cui all' art. 3 remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti al dott. GAETA Mario.

Per quanto concerne gli incarichi aggiuntivi soggetti al principio della onnicomprensività, di cui all'art. 19, comma 3, del CCNL 11 aprile 2006 e all'art. 10 del CCNL 15 luglio 2010, il predetto dirigente dovrà tenere conto dell'affluenza della quota residua (20% e/o 70%) dei relativi compensi nell'apposito fondo regionale.

Il dirigente si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie ai fini dell'anagrafe degli incarichi e della costituzione del fondo in riferimento a qualsiasi incarico conferitogli, direttamente o indirettamente, o autorizzato dall'Amministrazione.

Art. 6

Risoluzione del contratto

Il rapporto di lavoro - per il quale si fa riferimento anche al provvedimento di incarico dirigenziale conferito in pari data del presente contratto all'interessato - è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso; costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Art. 7



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale

Foro competente

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di cui all'art. 413 c.p.c. – comma 5 -.

Il presente contratto redatto in sei copie è sottoposto ai controlli previsti dalla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Aquila, 29 agosto 2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Mario GAETA)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ernesto PELLECCIA)